

MODELLO EAS - previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1) Riaperti sino al 31.03.2011 i termini per la compilazione e l'invio del Modello Eas (doveva essere inviato entro il 31.12.2009).

Con il cosiddetto "Decreto Mille Proroghe 2011" è stata prorogata la scadenza per la presentazione del Modello Eas dal 31.12.2009 al 31 Marzo 2011.

La nuova scadenza consentirà alle numerose associazioni (anche pro loco) che non avevano presentato - pur essendone tenute - il Modello EAS entro il 31.12.2009, di presentarlo entro il 31. MARZO 2011, e sanare in questo modo l'omessa presentazione.

Si ricorda che la conseguenza dell'omesso invio del modello Eas per le associazioni che ne sono tenute, è quella di essere considerate dal fisco "enti non commerciali", e - oltre a perdere le agevolazioni previste agli art.148 del TUIR e 4 del DPR n. 663 -, secondo l'Agenzia delle Entrate per loro diverranno fiscalmente rilevanti anche tutte le entrate non commerciali (quote associative, contributi "liberali"), con il conseguente obbligo di fare per queste "entrate istituzionali", qualunque sia il loro importo, la dichiarazione dei redditi, con possibile contestazione di "omessa dichiarazione" e applicazione delle relative sanzioni.

Il modello EAS può essere presentato entro il 31 marzo 2011 anche dalle associazioni costitutesi dopo il 31 dicembre 2009 che, se vi erano tenute, non l'hanno fatto entro i previsti 60 giorni dalla loro costituzione.

Restano escluse dall'obbligo di presentazione del modello Eas, in ambito Unpli, le sole pro loco che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla 398/91.

Si attendono dall'Agenzia delle Entrate ulteriori dettagli, ma si ritiene che sia il modello che le modalità di presentazione (telematica diretta o con intermediario) saranno confermate.

Riferimenti normativi:

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2010 il **Decreto-Legge 29/12/2010, n. 225**, recante «*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*». Si tratta del consueto «*Milleproroghe*», che per il 2011 adotta una formula particolare, in quanto prevede una proroga generalizzata al 31/03/2011 di tutti i termini in scadenza elencati nella Tabella 1, con la previsione della possibilità di una ulteriore proroga al 31/12/2011 che potrà essere disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella citata Tabella 1 allegata al Decreto è stato inserito:

TABELLA 1 (prevista dall'articolo 1)

Scadenza originaria: 31 dicembre 2009 - prorogata al 31.03.2011

articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e articolo 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 2 settembre 2009.

La data di scadenza iniziale per il modello Eas era il 30 ottobre 2009, poi prorogata al 15 dicembre 2009 e successivamente quindi al 31 dicembre 2009. Adesso in forza del citato DI 225 del 2010, la scadenza è prorogata al 31 marzo 2011.

Non è una riapertura dei termini, ma una proroga della scadenza originaria.

**2) MODELLO EAS - Modalità di Comunicazione della variazione dei dati
esclusione di alcune tipologie di dati dall'obbligo di comunicare la variazione**

a) Obbligo di comunicare le variazioni: In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono **obbligati** a presentare nuovamente il modello EAS con le variazioni intervenute, **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi (es. entro il 31 marzo 2010 si devono comunicare le eventuali variazioni intercorse rispetto al modello inviato nel 2009). Il modello va ripresentato integralmente se varia uno o più dei dati comunicati, salvo le eccezioni sotto indicate ai successivi punti b) e c). Controllate quindi se ci sono state variazioni che comportano la trasmissione ex novo del modello Eas entro il 31 marzo.

b) Nuove ECCEZIONI all'obbligo di comunicare le variazioni (Presidente, Sede legale, denominazione)

Con la risoluzione 125/E del 6 dicembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si deve provvedere a nuova comunicazione del modello Eas nel caso che varino il legale rappresentante o i dati generali della associazione (denominazione, sede), ovvero i dati la cui variazione, indipendentemente dal modello EAS, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta variazione con modello AA5/6 (per le associazioni che non hanno partita iva) o con modello AA7/10 (per quelle che hanno partita iva).

Non è pertanto necessario comunicare attraverso un nuovo modello EAS le variazioni dei dati delle sezioni del modello Eas "Dati relativi all'Ente - Sede Legale" e "Rappresentante legale", se sono state già comunicate - come è necessario fare - all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal loro verificarsi con il modello AA5/6 o AA7/10 nel quadro B "Soggetto d'imposta" e/o nel quadro C "Rappresentante".

Il caso che si verifica con maggior frequenza è il cambio del Presidente, ovvero del rappresentante legale della associazione, mentre più raramente si verifica il cambio di denominazione o di sede.

Entro 30 giorni dalla avvenuta variazione di cui sopra, occorre ricordarsi di presentare il modello AA5/6 o il modello AA7/10. Il modello può essere presentato direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) oppure spedito a mezzo servizio postale mediante raccomandata ad uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente, ovvero può essere trasmesso in via telematica direttamente (Fisconline) o attraverso intermediari.

c) Eccezioni già note all'obbligo di trasmettere le variazioni:

come risulta dalle istruzioni relative alla compilazione del mod. Eas, non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati (tra parentesi è indicato il punto dove si trovano sul modello Eas):

- ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
- ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
- numero dei soci e/o associati dell'ente associativo (dichiarazione n. 24);
- ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
- costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
- il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti
- occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
- numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

d) NOTA BENE: Variazioni intervenute negli altri dati già comunicati con il modello Eas

Qualora nel corso dell'anno siano variati altri dati rispetto a quelli precedentemente indicati, è necessario rinviare entro il 31 marzo dell'anno successivo il modello Eas, compilando la dichiarazione in ogni sua parte e non solo per i dati variati.

3) MODELLO EAS - Modalità di Comunicazione di perdita dei requisiti entro 60 gg

In caso di PERDITA DEI REQUISITI qualificanti previsti dalla normativa tributaria e richiamati nell'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello EAS entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione "perdita dei requisiti", ivi indicando la data di decorrenza.

4) MODELLO EAS - obbligo di trasmissione del modello entro 60 giorni dalla costituzione per le nuove associazioni

Le associazioni di nuova costituzione, compreso le nuove pro loco, devono compilare e trasmettere il modello EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

In ambito UNPLI, sono escluse le sole pro loco che in fase di costituzione optano per il regime fiscale previsto dalla legge 398/91.

Mauro Giannarelli
Dipartimento Legislativo Unpli
3 Gennaio 2011